

	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	BBRAUN MILANO S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente i lotti 28 e 32 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 545.537,75 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 28 e 32 ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 27.276,88 fidejussione bancaria n. 460011504167, rilasciata da	

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui ai:

- **Lotto 28:** *SPRAY PROTETTIVO PER LA PREVENZIONE DELLE PIAGHE DA COMPRESSIONE CONFEZIONE DA 10-100 ML* per un importo massimo pari a **Euro 64.184,00;**

- **Lotto 32:**

Voce a - MEDICAZIONE STERILE A BASE DI CELLULOSA OSSIDATA IN FORMATO FIBRILLARE 2,5 x 5 CM circa

Voce b – MEDICAZIONE STERILE A BASE DI CELLULOSA OSSIDATA IN FORMATO FIBRILLARE 5 x 10 CM circa

Voce c – MEDICAZIONE STERILE A BASE DI CELLULOSA OSSIDATA IN FORMATO FIBRILLARE CM 10 x 10 circa

per un importo massimo pari a **Euro 481.353,75.**

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto per ciascun Lotto.

3. L’importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell’importo

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei</p>	
	<p>prodotti oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base</p>	
	<p>del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.</p>	
	<p>4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al</p>	<p style="text-align: center;">BBRAUN MILANO S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO</p>
	<p>Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei</p>	
	<p>prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i</p>	
	<p>della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della</p>	
	<p>prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo</p>	
	<p>di fornitura.</p>	
	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle</p>	
	<p>stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo</p>	
	<p>(<i>del lotto di riferimento</i>), fino a concorrenza di un quinto dell'importo della</p>	
	<p>Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.</p>	
	<p>6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle</p>	
	<p>condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I</p>	
	<p>singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il</p>	
	<p>Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e</p>	
	<p>dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al</p>	<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.</p>	
	<p>7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le</p>	
	<p>Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli</p>	
	<p>Ordinativi di Fornitura.</p>	
	<p>8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le</p>	
	<p>Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.</p>	
	<p>all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina 5 di 28</p>	

	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante			
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi			
	di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la			
	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.			
	ART. 3 - DURATA		BBRAUN MILANO S.p.A.	siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO
	1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere			
	dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza			
	del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di			
	cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori			
	6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di			
	S.C.R.- Piemonte S.p.A..			
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli			
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla			
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun			
	Lotto, anche eventualmente incrementato.			
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno			
	emettere Ordinativi di Fornitura.			
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi		S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	per tutta la durata della Convenzione.			
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA			
	1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni			
	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:			
	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i			
	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del			
	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,			

ART. 7 – CAMPIONATURA

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

LOTTO 28

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
-------------------------------	-------------------------------	-----

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

LINOVERA Cod. 467933	€ 0,2260	4605538230
----------------------	----------	------------

LOTTO 32

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - CELLISTYPT F		
Cod. 2082025	€ 17,5500	
Voce b - CELLISTYPT F		
Cod. 2082005	€ 27,9000	4605588B70
Voce c - CELLISTYPT F		
Cod. 2082010	€ 41,6250	

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità			
	finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti			
	relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di			
	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche			
	o Poste Italiane S.p.A..			
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:			
	– presso UNICREDIT S.p.A. IBAN IT65O0200809432000030087871;			
	– presso INTESA SANPAOLO IBAN			
	IT24C0306909468000000346167;			
	– presso BNL Gruppo BNP PARIBAS IBAN			
	IT29H0100501622000000002660			
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di			
	essi sono:			
	– Luigi BOGGIO CF: BGGLGU49R23F098G;			
	– Oliviero PELOSINI CF: PLSLVR66M30F205A;			
	– Mauro ROSSI ESPAGNET CF: RSSMRA52M17H501Z;			
	– Beatrice FILIPPAZZI CF: FLPBRC65B55F205V;			
	– Antonella DE ROSA CF: DRSNNL63C42F205F.			
	5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei			
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del			
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti			
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a			
	quanto richiesto dagli Enti.			
	6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il			
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire			

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	BBRAUN MILANO S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	ART. 10 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	Pagina 13 di 28	

	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
	approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Pagina 14 di 28	

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.	
	10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	
		<p style="text-align: center;">BBRAUN MILANO S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO</p>
		<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	Pagina 15 di 28	

delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto			
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà			
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal			
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.			
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,		BBRAUN MILANO S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei			
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni			
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo			
	restando il risarcimento del danno.			
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,			
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità			
	per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle			
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche			
	se eseguite da parte di terzi soggetti.			
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA			
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento			
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del			
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:			
	- esito positivo delle verifiche antimafia;			
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%			
	dell'importo contrattuale;			
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle			
	prestazioni affidate;			
	- cessione di tutto o parte del Contratto;			

	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;		
	- ingiustificata sospensione della fornitura;		
	- fallimento o altre procedure concorsuali;		
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	BBRAUN MILANO S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione in tutto o in parte;		
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;		
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;		
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;		
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.		
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura		
		Pagina 19 di 28	

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. La Sig.ra Barbara BEVILACQUA Responsabile della Fornitura, nominata dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, i Sig.ri Alessandra SCIRÉ; Alberto LIBRERA; Antonio Rocco SALVAGNINI; Giancarlo ALBERTI; Tiziano RUFFO quali Collaboratori Scientifici che espletano le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della</p>	
	<p>cauzione definitiva.</p>	
	<p>3. Il D.E.C., dell’Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed</p>	
	<p>entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell’ultimo</p>	
	<p>Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore</p>	<p>BBRAUN MILANO S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO</p>
	<p>il certificato di regolare esecuzione delle forniture.</p>	
	<p>ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI</p>	
	<p>1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,</p>	
	<p>delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione</p>	
	<p>ed assistenza dei lavoratori.</p>	
	<p>2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le</p>	
	<p>norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni</p>	
	<p>ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed</p>	
	<p>igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri</p>	
	<p>dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in</p>	
	<p>relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso,</p>	
	<p>tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure</p>	<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione</p>	
	<p>della fornitura.</p>	
	<p>3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura</p>	
	<p>senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.</p>	
	<p>(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).</p>	
	<p>Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato</p>	
	<p>disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28</p>	
	<p>Pagina 23 di 28</p>	

del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per	
	l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	BBRAUN MILANO S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Donata GALASSO
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 22 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad	
	eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle	
	Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di	
	registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.	
	Pagina 26 di 28	

	2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio			
	di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore			
	Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del			
	D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata			
	l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.			
	n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.			
	ART. 24 - CLAUSOLA FINALE			
	L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione			
	e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei			
	medesimi atti nel loro complesso.			
	1. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della			
	Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di			
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun			
	caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano			
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.			
	2. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di			
	tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli			
	effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte			
	le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato			
	quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di			
	specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della			
	Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;			
	art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 –			
	Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali			
	e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della			

BBRAUN MILANO S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Donata GALASSO

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina

applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 –

Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dalla Sig.ra

MASSARI

Donata GALASSO